

Corte di Cassazione, sez. Trib. Civ., ordinanza n. 24116 del 26.11.2010

La qualificazione delle ritenute non è correlata alla qualità del soggetto percettore del reddito, ovvero una **cooperativa di produzione e lavoro**, e cioè alla circostanza che si tratti o meno di un soggetto esente da imposta, ma al regime cui è sottoposto il reddito stesso nel periodo d'imposta in discussione; costituisce, infatti, **ritenuta a titolo d'acconto** quella operata su di un reddito che concorre a formare la base imponibile, mentre costituisce **ritenuta a titolo di imposta** quella operata su di un reddito non assoggettabile ad imposizione, posto che, se il reddito non è esente da imposta, la ritenuta è appunto un acconto, la cui definitiva congruità dovrà essere valutata in sede di consuntivo, il quale potrà evidenziare la sussistenza di un ulteriore debito o del diritto al rimborso. **Se il reddito, invece, non è assoggettato ad Irpeg, la ritenuta costituisce un'imposta "secca"**, avendo evidentemente il legislatore ritenuto trattarsi comunque di una manifestazione di ricchezza, come tale assoggettabile a prelievo in via definitiva, in misura non ancorata all'ammontare complessivo del reddito del contribuente.